



COMUNE DI ASTI
AREA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI
Settore Segreteria, Affari Istituzionali e Appalti
Servizio Acquisti

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI DEL COMUNE DI ASTI – BIENNIO 2009-2010.

ARTICOLO 1

Definizione dell'Elenco

L'Elenco degli operatori economici fornitori di beni e prestatori di servizi individua le categorie merceologiche alle quali si iscrivono le ditte fornitrici del Comune di Asti dei beni e servizi necessari. Le categorie merceologiche sono identificate sia per codice che per descrizione.

L'elenco delle ditte iscritte all'elenco per una o più categorie merceologiche sarà approvato con determinazione dirigenziale.

L'elenco sarà utilizzato dal Comune di Asti come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi nell'ambito di forniture inferiori o pari all'importo di 100.000,00 Euro oltre IVA e, comunque, ogniqualevolta vi siano i presupposti per ricorrere all'perimento di gara informale e/o di acquisto in economia con ricorso al cottimo fiduciario; non verrà utilizzato in tutti i casi in cui l'Amministrazione indirà gara ad evidenza pubblica e/o tutte le volte in cui non è possibile individuare la specifica categoria merceologica.

L'inserimento all'elenco non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le gare bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. Per garantire un principio di par condicio tra tutti gli iscritti il programma informatico che gestisce l'elenco utilizza un algoritmo teso a garantire una rotazione tra le ditte iscritte.

ARTICOLO 2

Requisiti di ammissione

Possono presentare l'istanza di iscrizione all'elenco tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società, consorzi, cooperative ecc., interessati a fornire beni e servizi al Comune di Asti.

Non possono presentare istanza di iscrizione le imprese che eseguono lavori, i rappresentanti di commercio, gli agenti e/o concessionari di compagnie di assicurazione, le agenzie senza deposito e tutti coloro che non possono fatturare in proprio.

I requisiti richiesti per ottenere l'iscrizione sono i seguenti:

- 1) **iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio nel settore oggetto di richiesta inserimento;**
- 2) requisiti di ammissione di **ordine generale:**
 - a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- b) non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) l'insussistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, o mediante decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale per le quali non è stata ottenuta l'amnistia, la riabilitazione o l'estinzione ai sensi di legge, nei confronti dei soggetti indicati nell'art.38, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, nonché dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa concorrente non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- d) l'insussistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dall'art.45, paragrafo 1 Direttiva CE 2004/18, nei confronti dei soggetti indicati nell'art.38, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, nonché dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data presentazione dell'istanza, qualora l'impresa concorrente non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- e) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19/3/1990, n.55;
- g) non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa stazione appaltante;
- h) non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana vigente o dello Stato in cui si è stabiliti;
- j) non aver reso, nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- k) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana vigente o dello Stato in cui si è stabiliti;
- l) di essere in regola, ai sensi dell'art.17, della legge 12 marzo 1999, n.68, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nella sopra citata norma di legge; *oppure* di non essere soggetto, ai sensi dell'art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68, agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché all'ottemperanza degli obblighi sanciti dalla citata legge;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- n) di non essere stata destinataria nell'ultimo biennio di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art.36-bis del D.L.4/7/2006, n.223 convertito in Legge 4/8/2006, n.448;

3) Capacità economico-finanziaria:

possesso di idonea capacità economica finanziaria, comprovabile con dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n.385 e fatto salvo quanto previsto dall'art.41, comma 3, D.Lgs. n.163/2006.

La mancata allegazione della documentazione a comprova del requisito (lettera di referenza bancaria indirizzata al Comune di Asti) comporterà la **sospensione dell'iscrizione**, e la stessa potrà avvenire, previa acquisizione della documentazione necessaria, nel semestre solare successivo.

4) Capacità tecnica professionale:

i principali servizi/le principali forniture eseguite regolarmente con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazioni di penali) negli ultimi tre esercizi, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. **Tale requisito dovrà essere comprovato, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, mediante certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, mediante dichiarazione rilasciata da questi o, in mancanza per giustificati motivi, dallo stesso concorrente, al quale potrà essere richiesta eventuale altra documentazione ritenuta idonea dalla stazione appaltante.** La mancata allegazione della documentazione a comprova del requisito comporterà la **sospensione dell'iscrizione**, e la stessa potrà avvenire, previa acquisizione della documentazione necessaria, nel semestre solare successivo.

Il Comune di Asti si riserva di operare dei controlli a campione in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art.71 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

ARTICOLO 3

Modalità di iscrizione

Le ditte che intendono iscriversi all'Elenco degli operatori economici fornitori di beni e prestatori di servizi del Comune di Asti devono compilare **solo ed esclusivamente** l'apposito modello di istanza (allegato 2 dell'avviso). In esso dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.2 del presente disciplinare ed indicare le categorie di beni o servizi per le quali si richiede l'iscrizione tra le categorie merceologiche previste.

Il Comune di Asti si riserva la facoltà di attivare forme telematiche di formazione e gestione dell'elenco nel biennio di validità; in tal caso verrà data adeguata comunicazione alle ditte già inserite e fornito il supporto necessario per la partecipazione alle procedure.

ARTICOLO 4

Documentazione categorie merceologiche

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte deve trovare debito riscontro nell'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza. Per ogni ditta presentante domanda, il Comune di Asti procederà all'acquisizione presso la C.C.I.A.A. di appartenenza del certificato di iscrizione. In base alla corrispondenza tra categoria richiesta ed oggetto risultante dal certificato verrà disposta o meno l'iscrizione nella categoria.

ARTICOLO 5

Modulo di iscrizione ed accoglimento dell'istanza

Il modello di istanza (allegato 2 dell'avviso) deve essere compilato distintamente in ogni sua parte. Le apposite istruzioni ed avvertenze alla compilazione del modulo indicano le ipotesi in cui la mancata od incompleta compilazione del medesimo per ingiustificato motivo comporta il non accoglimento dell'istanza. Detto modello dovrà essere indirizzato all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Asti, Piazza S.Secondo n.1 - 14100 ASTI e spedito tramite raccomandata, o posta celere, o recapito autorizzato, o a mezzo corriere o consegnato direttamente.

La documentazione dovrà tassativamente pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune entro

il giorno 03 dicembre 2008

Il Comune di Asti comunicherà a mezzo posta elettronica alla ditta richiedente (**N.B. essa deve necessariamente essere dotata di indirizzo di posta elettronica ed indicarlo nell'apposita parte del modello di istanza, specificando altresì il consenso a ricevere comunicazioni afferenti la procedura di gara firmate digitalmente. La ditta dovrà tempestivamente informare il Comune nel caso in cui tale indirizzo venga modificato**) l'avvenuta iscrizione, totale o parziale, ovvero le cause di non iscrivibilità della stessa nell'elenco.

Non saranno accettate **nella prima formazione** dell'elenco le domande di inserimento:

- 1) **pervenute oltre il termine fissato dall'avviso;** farà fede a tal fine il timbro di ricezione apposto dal Protocollo Generale del Comune di Asti. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga in tempo utile a destinazione (vale a dire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Asti, a nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l'ufficio postale entro la scadenza prescritta); saranno, comunque, prese in considerazione come domande relative agli aggiornamenti successivi (con cadenza semestrale) dell'elenco;
- 2) **con documentazione mancante,** rispetto a quanto prescritto nel presente disciplinare.
- 3) che non utilizzino i fac-simile allegati all'avviso o che **non siano correttamente compilate;**
- 4) **con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;**
- 5) con dichiarazioni effettuate da soggetti **nei cui confronti ricorra una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici,** come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

ARTICOLO 6

Aggiornamenti semestrali dell'elenco

L'elenco ha validità dal 01/01/2009 al 31/12/2010. Con cadenza semestrale, sulla base delle istanze pervenute nel periodo, verrà disposta apposita revisione dell'elenco. A tal fine, il calendario previsto è il seguente:

periodo presentazione istanza	Data inserimento
Dalla data di pubblicazione dell'avviso al 03/12/2008	01/01/2009
04/12/2008 – 10/06/2009	01/07/2009
11/06/2009-04/12/2009	01/01/2010
05/12/2009-11/06/2010	01/07/2010

A partire dall'11 giugno 2010 non verranno più prese in considerazione istanze per l'inserimento in detto elenco, relativamente all'ultimo semestre 2010..

L'aggiornamento comprenderà:

- iscrizione di nuove ditte;
- variazioni e/o integrazioni relative a ditte già iscritte che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione.

ARTICOLO 7

Durata iscrizione

Una volta disposta con determinazione dirigenziale, l'iscrizione della ditta all'elenco ha validità fino al 31/12/2010.

Le ditte rimangono iscritte nell'elenco fino a tale data, ovvero fino a quando non intervenga apposito provvedimento di cancellazione, a seguito del venir meno di uno o più presupposti necessari per ottenere l'iscrizione. La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale. La ditta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione. Il Comune di Asti si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione.